

ASCOM CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA GROSSETO

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ELEZIONE
DELLE CARICHE E DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI**

* * *

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. In attuazione del fondamentale principio statutario di democrazia interna, nonché dei correlati principi di trasparenza, integrità e partecipazione, è approvato il seguente regolamento.
2. Il regolamento disciplina le procedure elettive:
 - della lista unitaria dei consiglieri di cui all'art. 23 lettera b) dello Statuto;
 - del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - del Collegio dei Probiviri.

Art. 2

Modalità e termini di presentazione delle candidature

- a) Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti per la composizione degli Organi associativi e di eventuali cause di incompatibilità, le candidature sono presentate all'Associazione per iscritto, almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
- b) Per l'elezione dei membri del Consiglio di cui all'art. 23 lettera b) dello Statuto, la presentazione delle candidature consiste in un elenco di n. 10 nominativi corredato da altrettante dichiarazioni redatte su apposito modulo con le quali ciascun soggetto esprime la propria disponibilità ad essere eletto alla carica di componente del Consiglio, attesta il possesso dei requisiti per la composizione dello stesso ed indica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità.
- c) Per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri le singole candidature sono presentate mediante dichiarazioni redatte su apposito modulo con le quali ciascun soggetto

esprime la propria disponibilità ad essere eletto, attesta il possesso dei requisiti per la composizione dello stesso ed indica la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità. I candidati al Collegio dei Revisori devono presentare insieme alla propria candidatura il preventivo del compenso richiesto per tutta la durata della consiliatura.

Art. 7

Votazioni

1. Il voto per eleggere ciascuno degli Organi associativi è segreto.
2. La votazione è unica per ciascuno degli Organi associativi da eleggere.
3. Nel calcolo dei voti non si computano le schede non valide, gli astenuti e le schede completamente non compilate.

Art. 8

Spoglio delle schede e proclamazione degli eletti

1. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori nominati dall'Assemblea, come previsto dall'art. 22 comma 9.
2. Per l'elezione dei membri del Consiglio di cui all'art. 2 punto b) è redatta la graduatoria delle liste che hanno riportato voti.
3. Per l'elezione dei membri degli organi di garanzia di cui all'art. 2 punto c) risultano eletti i candidati che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti, si procede al ballottaggio, e così via sino ad elezione avvenuta.
4. I risultati delle votazioni, con l'indicazione dei voti riportati da ciascun candidato, sono resi noti all'Assemblea, che su proposta del Presidente procede alla proclamazione degli eletti.

Approvato con delibera del Consiglio in data 19 maggio 2016